

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2023, n. 21-8052

Integrazione della D.G.R. n. 69-8679 del 29.3.2019 (Schemi-tipo dei contratti tra la Regione Piemonte e i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali)



Seduta N° 419

Adunanza 29 DICEMBRE 2023

Il giorno 29 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 10:00 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Luigi Genesis Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marco GABUSI - Marco PROTOPAPA

DGR 21-8052/2023/XI

OGGETTO:

Integrazione della D.G.R. n. 69-8679 del 29.3.2019 (Schemi-tipo dei contratti tra la Regione Piemonte e i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali)

A relazione di: Icardi

Premesso che:

con la D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019 venivano approvati gli schemi-tipo dei contratti di prestazione d'opera intellettuale da stipularsi tra la Regione Piemonte ed i direttori (generali, amministrativi e sanitari) delle aziende sanitarie regionali.

Con la sottoscrizione del contratto, i direttori erano tenuti a sottoscrivere una dichiarazione (Allegato 2 al contratto) nella quale attestavano di non essere collocati in quiescenza, per le finalità ed ai sensi dell'art. 6, comma 1, d. l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, nonché dell'art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012. Quest'ultimo recita: "È fatto divieto alle pubbliche amministrazionidi conferire ai medesimi soggetti (collocati in quiescenza) incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni ... e degli enti e società da esse controllati".

Ritenuto necessario prevedere, per ragioni di equità, che il collocamento in quiescenza possa rilevare anche ove esso intervenga in costanza del vincolo contrattuale, costituendo così una clausola risolutiva del contratto stesso.

Pertanto, si ritiene di integrare l'art. 12, comma 1, dello schema contrattuale dei direttori generali, che ora recita:

1. Il contratto è altresì risolto nei seguenti casi:
 - a. adozione della deliberazione regionale di non conferma dell'incarico a seguito della verifica di cui all'articolo 3;
 - b. dichiarazione di decadenza ai sensi dei commi 3, lettere a), c) e d), e 4 dell'articolo 12 della l. r. n. 10/1995 e s.m.i.;
 - c. dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 39/1995 e s.m.i.;
 - d. sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del

- d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
 - e. intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinati al presente contratto, ovvero quando l'Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto di nomina;
 - f. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali
- per mezzo di una lettera g), che, nell'ottica di quanto detto sopra, abbia il seguente testo:

g) eventualmente per collocamento in quiescenza in vigenza del presente contratto, previo idoneo atto deliberativo della Giunta Regionale.

Analogamente, si ritiene di integrare l'art. 7, comma 1, dello schema contrattuale dei direttori amministrativi e sanitari, avente ora il seguente tenore:

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

- a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, d. lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
- c) quando il direttore amministrativo sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, l.r. 10/1995;
- d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
- e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;
- f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali

per mezzo di una lettera g), che, nell'ottica di quanto detto sopra, abbia il seguente testo:

g) eventualmente per collocamento in quiescenza in vigenza del presente contratto, previo idoneo atto deliberativo della Giunta Regionale.

Ciò premesso,

visti gli schemi di contratto allegati alla deliberazione n. 69-8679 del 29.3.2019, visto l'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021. dato atto che dal presente atto non derivano oneri in capo al bilancio regionale

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- 1. di integrare gli allegati a), b) e c) della D.G.R. n. 69-8679 del 29.3.2019, prevedendo il collocamento in quiescenza in costanza del rapporto contrattuale come causa di risoluzione del contratto stesso;
- 2. di dare atto che il comma 1 dell'art. 12 dello schema-tipo del contratto d'opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali (Allegato A alla D.G.R. n. 69-8679 citata) a seguito dell'integrazione suindicata è sostituito dal seguente:
 - “1. Il contratto è altresì risolto nei seguenti casi:
 - a) adozione della deliberazione regionale di non conferma dell'incarico a seguito della verifica di cui all'articolo 3;
 - b) dichiarazione di decadenza ai sensi dei commi 3, lettere a), c) e d), e 4 dell'articolo 12 della l. r. n. 10/1995 e s.m.i.;
 - c) dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 39/1995 e s.m.i.;
 - d) sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11,

del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

e) intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinati al presente contratto, ovvero quando l'Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto di nomina;

f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali;

g) eventualmente per collocamento in quiescenza in vigenza del presente contratto, previo idoneo atto deliberativo della Giunta Regionale”;

3. di dare atto che il comma 1 dell'art. 7 dello schema-tipo del contratto d'opera intellettuale dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali (rispettivamente Allegato B e Allegato C alla D.G.R. n. 69-8679 citata) a seguito dell'integrazione suindicata è sostituito dal seguente:

“1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, d. lgs. 502/1992 e s.m.i.;

b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;

c) quando il direttore amministrativo sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, l.r. 10/1995;

d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;

e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;

f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali

g) eventualmente per collocamento in quiescenza in vigenza del presente contratto, previo idoneo atto deliberativo della Giunta Regionale“;

4. di dare atto che dal presente atto non derivano oneri in capo al bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.